

" Nuovo allegato al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"

-disciplina procedure interne che individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi ex art. 18 comma 3 d. lgs. n. 39/2013-

**art.1**

**procedura sostitutiva**

1.le disposizioni contenute nel presente disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.

2. nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità

3.Le procedure interne relative agli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari è così individuata:

organi surroganti

- il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- il sostituto individuato del responsabile di Area se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di Area;

4.Nel caso venga a conoscenza della violazione delle disposizioni richiamate all'articolo 1, il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.

5. entro massimo cinque giorni dalla comunicazione della circostanza dell'accertamento della nullità l'organo conferente può presentare controdeduzioni al responsabile della prevenzione della corruzione, il quale dovrà esprimersi e successivamente nel caso non le ritenga rilevanti le invia all'organo surrogante per valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

6. se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno affidare l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni.

7. l'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

**art. 2**

**dichiarazioni attuative e disposizioni finali e transitorie**

1.Prima di assumere un incarico attribuito dal comune, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel d.lgs. 39/2013.

2.la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

3.la dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell'incarico con la cadenza prevista dall'amministrazione.

4.la dichiarazione falsa, accertata dalla amministrazione comunale, comporta la inconferibilità di qualsiasi incarico di cui al d. lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, fermo restando ogni altra responsabilità.

5.le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente;

6.Nelle more dell'entrata in vigore della presente disciplina si applicano le disposizioni del d.lgs 39/2013.

